



COMUNE DI ERCHIE

REGISTRO DELLE ORDINANZE

Atto N. 43 del 24/04/2021

Oggetto: COVID -19. Misure di contrasto alla diffusione del virus sul territorio comunale. Chiusura alle ore 18:00 degli esercizi commerciali e sospensione dell'attività dei pubblici esercizi sino a tutto il 2 maggio 2021

IL SINDACO

DATO ATTO che:

- con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, è stato, rispettivamente, dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 che - tra l'altro - ha prorogato lo stato di emergenza sino al 31 luglio 2021;
- l'Organizzazione mondiale della sanità, con dichiarazione dell'11 marzo 2020, ha valutato come «pandemia», in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, l'epidemia da COVID-19 ;

VISTO:

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159
- Il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n. 172 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
- • il Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- il decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e

di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021” ” , convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 2021, n. 29;

- il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 23 febbraio 2021 n.15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” che ha prorogato dal 07 aprile 2021 al 30 aprile 2021 le misure di cui al D.P.C.M. del 02/03/2021;
- il decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” che - tra l'altro - ha prorogato lo stato di emergenza sino al 31 luglio 2021
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19»,

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 aprile 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle

Regioni Puglia e Valle d'Aosta” con la quale è stata confermata la permanenza del territorio regionale pugliese nella c.d. “zona rossa” sino a tutto il 30 aprile 2021 , fatta salva una diversa e successiva classificazione ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge del 1 aprile 2021 , n. 44 ;

DATO ATTO

- che gli ultimi report inviati dalla Prefettura di Brindisi, relativi ai cittadini di Erchie sottoposti a provvedimenti di quarantena/isolamento domiciliare, fanno registrare un esponenziale incremento dei contagi da COVID-19, fatto che ha già indotto, al fine di presidiare il fenomeno della pericolosa ed incrementale contagiosità all’adozione, di ordinanze restrittive in materia di stazionamenti sulle aree pubbliche, commercio su area pubblica e didattica in presenza delle scuole del territorio;
- che, nonostante i provvedimenti restrittivi sopra detti, l’andamento generale dei contagi è in continua, sostenuta e preoccupante crescita e che tale circostanza impone un intervento immediato a tutela della salute pubblica;

VISTO l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;

RITENUTO

- di dover intervenire nel rispetto del principio di precauzione, imponendo comunque misure adeguate e proporzionali, idonee a scongiurare i rischi potenziali per la salute pubblica;
- che tali misure, ad integrazione di quelle già imposte con precedenti Ordinanze contingibili e urgenti n. 39 del 14.04.2021 e n. 42 del 23.04.2021, debbano finalizzarsi alla riduzione delle occasioni di contagio, con particolare riferimento a quelle possibili nei pubblici esercizi e nei locali commerciali;

VISTO l’art 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii - TUEL - che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

RITENUTA la sussistenza del presupposto indefettibile per l’adozione della presente ordinanza stante la necessità di intervenire urgentemente con misure eccezionali di carattere “provvisorio” e a condizione della “temporaneità dei loro effetti”, atteso che il ricorso all’ordinanza di necessità ed urgenza si configura quale rimedio straordinario che l’amministrazione ha a disposizione per fronteggiare situazioni eccezionali, non altrimenti governabili con gli ordinari strumenti di controllo;

VALUTATA la necessità oltre che l’opportunità di assumere provvedimenti atti a salvaguardare l’incolumità di tutta la popolazione residente e dimorante sul territorio con decorrenza immediata e

fino al **2 maggio 2021**, fatta salva la possibilità di prorogarne ulteriormente l'efficacia in relazione all'andamento dei contagi;

RITENUTO, dunque, che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica

ORDINA

per le ragioni e motivazioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante e” sostanziale del presente provvedimento, **con decorrenza immediata e sino al giorno 2 maggio 2021**

- 1) **LA SOSPENSIONE** del commercio su area pubblica sui c.d. “posteggi isolati” e in forma itinerante;
- 2) **LA CHIUSURA** alle ore 18:00 di tutti gli esercizi di vendita al dettaglio con facoltà di orario continuato a partire dalle ore 7:00. Resta consentita l’attività di consegna a domicilio sino alle ore 22:00, nel rispetto delle norme in materia di confezionamento e trasporto delle sostanze alimentari

L’obbligo di chiusura non opera per:

- Farmacie, parafarmacie e esercizi di vendita di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- Rivendite di tabacchi e rivendite di giornali, esclusa ogni forma di vendita di prodotti diversi da tabacchi e giornali e libri.

- 3) **LA CHIUSURA** di tutte le attività di ristorazione e/o di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub ecc). Resta consentita l’attività di consegna a domicilio sino alle ore 22:00, nel rispetto delle norme in materia di confezionamento e trasporto delle sostanze alimentari;
- 4) **LA CHIUSURA** delle attività artigianali come panifici, gastronomie, gelaterie, pasticcerie, pasta fresca, pizzerie da asporto e simili. Resta consentita l’attività di consegna a domicilio sino alle ore 22:00, nel rispetto delle norme in materia di confezionamento e trasporto delle sostanze alimentari;

AVVERTE

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione pecuniaria

di cui all'articolo 4, comma 1 , del d.l. 25 marzo, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

Gli esercizi commerciali per i quali venga accertata la violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza saranno assoggettati alla chiusura temporanea con obbligo di non proseguire l'attività con conseguente segnalazione al Prefetto per l'adozione del provvedimento di chiusura ad 5 a 30 giorni.

DISPONE

la trasmissione della presente Ordinanza a:

- Prefettura di Brindisi;
- Stazione Carabinieri Erchie;
- Comando di Polizia Locale;
- Al S.U.A.P.

A V V E R T E

Gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica. . È inoltre possibile presentare ricorso gerarchico al Prefetto di Brindisi entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line

In Erchie 24.04.2021

IL SINDACO

Dott. Pasquale NICOLI'

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Erchie. La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.